

# *Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale*

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)



## ***PIANO DI GESTIONE ACQUE***

*(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L 194/09)*

Relazione Regionale  
Allegato 1

### **QUADRO NORMATIVO E DELLE COMPETENZE INERENTE LE RISORSE IDRICHE**

***REGIONE PUGLIA***

***Febbraio 2010***

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA</b>	
<b>IDRICA</b>		<b>1</b>
1.1	CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE	1
1.2	LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE	4

## **1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA**

### **1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE**

In materia di acque pubbliche non si può prescindere da una breve ricostruzione legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse idriche.

E noto come la “materia ambiente” è venuta emergendo, quale materia trasversale. Non a caso, più volte la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’ambiente non può essere considerato una “materia” rientrante al pari delle altre nella ripartizione schematica della competenza degli enti, ma come “valore costituzionalmente protetto” connesso con altri interessi e competenze regionali concorrenti, le quali devono però muoversi all’interno della normativa statale uniforme.

Emerge che i rapporti fra lo Stato e le regioni devono essere connotati dai **principi di leale collaborazione**. Tale principio pur non avendo una collocazione organica all’interno del nostro ordinamento e non essendo disciplinato a livello costituzionale, trova la sua ragion d’essere nel combinato disposto degli art. 117 e 118 della Cost.

Per questi motivi la disciplina della risorsa idrica, che rientra sia nella materia “*tutela dell’ambiente*” ( art 117 , comma 2 lett. s) Cost. ) di competenza esclusiva dello Stato, sia nella materia “*governo del territorio*” rientrante nell’ambito della potestà concorrente Stato – regioni (art 117 comma 3 Cost), si pone al centro di un vero e proprio procedimento di consultazione che vede coinvolte le amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Come noto in materia di risorsa idrica un primo tentativo di fornire una ricostruzione unitaria è costituito dal “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” **r.d. n. 1775/1933**, che qualificava come “*pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*”.

Con il **d.P.R. n. 616/1977** è stato avviato il generale processo di decentramento amministrativo delle competenze, in quanto sono state delegate alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

del *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)*, introdotto dalla legge **n. 129/1963** che regolamentava l'utilizzo potabile della risorsa idrica attraverso un sistema nazionale di pianificazione.

In realtà la sostanziale riforma è quella contenuta nella **legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli)** che ambiva, infatti, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli **319/1976** e succ. mod.) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (l. 183/1989). La legge Galli ha stabilito il carattere "pubblico" di tutte le acque, superficiali e sotterranee ed ha previsto l'istituzione del servizio idrico integrato (SII), l'integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); l'istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, la definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO.

I contenuti della legge n. 36/94 sono ora trasfusi nel "codice dell'ambiente" (d.lg. 152/2006) che all'art 175 ne ha disposto l'abrogazione ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. del citato decreto, che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, dovrebbero essere modificate in base *ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione* (art 147).

Dalla connotazione pubblicistica che deriva al regime delle acque in virtù della riforma operata dalla L. 36 del 1994, sono poi scaturite alcune relevantissime conseguenze inerenti la "gestione" delle "acque pubbliche", quali "beni demaniali", da parte dell'Amministrazione pubblica.

La materia è stata infatti disciplinata dal Decreto legislativo **31.03.1998, n. 112** (il c.d. "decreto Bassanini") il quale ha ridefinito i compiti amministrativi dello Stato, prevedendo il conferimento di molteplici funzioni pubbliche alle Regioni ed agli Enti Locali e riprendendo il processo di decentramento amministrativo, avviato anni prima, e attuando il riparto di competenze in base alla riforma del Titolo V della Costituzione.

In seguito il **d.lgs n. 152/1999**, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento, ha riordinato l'intera materia del settore idrico, abrogando tra l'altro la legge Merli e modificando la legge Galli.

In particolare il **d.lgs 152/99** dispone all'art 42 che le Regioni sentite le Autorità di bacino predispongono il *Piano di Tutela delle Acque* che dovrà poi individuare i casi particolari di deficit idrico e le misure da adottare per la sua mitigazione o soluzione, oltre che stabilire le attività di

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

monitoraggio e di approfondimento necessarie a verificare l'efficacia dei rilasci e a migliorare la determinazione del DMV nei propri corsi d'acqua.

Per quanto riguarda la disciplina delle acque termali e minerali si deve partire dalla prima definizione di acqua minerale che si rinviene nel **R. D. del 28 settembre 1919 n. 1924** che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate *acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali*.

Con il **decreto legislativo n. 105/1992** è stata recepita la **direttiva 80/777/CEE** in materia di è stata data la definizione di acque minerali naturali intese come *“le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*.

Le acque termali, sono regolamentate dalla **legge 24 ottobre 2000 n. 323** dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *“le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”*.

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal **d.P.R. n. 2/1972** che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal **d.Lgs. n. 105/1992** (integrato e modificato dal **d.lgs 339/1999**) che delega alle regioni il rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e riserva allo Stato la competenza sul riconoscimento delle acque minerali.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla **legge 323/00**: che regola la procedura amministrativa da seguire per gli stabilimenti, che intendono usufruire di queste acque, Anche la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel **d.Lgs 152/2006** (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che *“Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Per quanto i **Consorzi di Bonifica** si deve fare riferimento all'art 36 del T.U. n. 1775/1933. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal **R.D. n. 368/1904**. Tali disposizioni sono state trasfuse nell'art 166 del d.lgs 152/2006.

Le Comunità Montane sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

L'art. 28 del T.U. degli Enti locali (**d. lgs. 267/00**) stabilisce che queste individuano nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche. In particolare in materia di risorsa idrica esercitano le seguenti funzioni secondo le disposizioni regionali contenute nelle seguenti disposizioni regionali:

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152** (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il codice dell'ambiente, oltre a costituire un Testo Unico di raccolta e coordinamento delle leggi italiane sull'ambiente, ha soprattutto recepito la **Direttiva 2000/60/CE** in materia di acque che persegue l'obiettivo di "istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, attraverso: a) il governo (pianificazione e gestione) per bacini idrografici -singoli o gruppi contigui- assegnati al distretto; b) l'analisi e la gestione economica degli usi delle acque; c) l'informazione e la partecipazione pubblica di tutte le parti interessate.

## **1.2 LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ACQUE**

### REGIONE PUGLIA

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

Ai sensi **dell'art. 24 della legge regionale n. 17/00** la Regione esercita le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce in materia di risorsa idrica quali sono le funzioni della regione Puglia, e cioè:

- fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche
- di pianificazione e programmazione,
- di adozione di norme regionali in adempimento delle norme comunitarie e statali
- di definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici
- di individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili,
- di designazione e classificazione delle acque,
- di formazione e aggiornamento dei relativi elenchi,
- di individuazione e classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali,
- di organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee
- di definizione dello stato della qualità delle acque
- di identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
- di organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
- di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano
- di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- di costituzione dell'Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
- di regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell'eliminazione degli sprechi;

Inoltre la regione attua *il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto*”.

La stessa disposizione n 17/2000 attribuisce alle **Province** le seguenti funzioni

- il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti;



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

- il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni;
- formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- la formazione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
- il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari ;
- l'adozione di programmi di analisi biologica delle acque;

In tema di tutela delle acque è da menzionare, la **legge regionale n. 1/05** “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia*”, che all’ **art. 32** intitolato “*Tutela delle acque dall’inquinamento*” prevede che le Aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali territorialmente competenti, effettuino sopralluoghi *sugli impianti di captazione delle acque destinate a uso umano per verificare la salubrità dell’acqua distribuita e la conformità delle opere di captazione alla normativa vigente*”.

Ciò in ottemperanza a quanto prescritto **dall’accordo del 12 dicembre 2002** della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome in cui sono definite le linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano ed i criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del Dlgs 152/99 (ora disciplinate dall’art. 94 del dlgs 152 del 2006).

Si ricorda, altresì, la **legge regionale n. 18/99** recante “*Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee*” che disciplina la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee, ad eccezione di quelle disciplinate da leggi speciali

Con la **legge regionale n 28/1999** è stata data attuazione alla legge 36/94 in merito al **Servizio Idrico Integrato**, ed è stata definita la procedura per

- la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del S.I.I., costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura o depurazione delle acque usate
- la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo A.T.O.

Nelle regione Puglia si è costituito un solo Ambito Territoriale Ottimale i cui confini coincidono con quelli regionali

Inoltre l’art. 13 della legge in esame, ha previsto presso l’Assessorato regionale competente in materia di risorse idriche, la costituzione del **Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche**, con funzioni consultive della Giunta regionale, che esprima **pareri** sulle attività di



# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale dell'A.T.O e sulla gestione del S.I.I.

Ai sensi della **l.r. 26 marzo 2007, n. 8**, i comuni e le province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione.

**Sulle acque minerali e termali** è intervenuta la **l r. n. 44/75** recante la “*Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali*” con la quale viene regolamentato il rilascio del permesso di ricerca da parte del Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessorato competente, relativamente ad aree non eccedenti i 200 ha e per un periodo non superiore a due anni.

Anche le Concessioni di acque minerali e termali sono rilasciate con decreto del Presidente della Giunta dopo il parere del Genio civile e del «responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale» territorialmente competenti. Inoltre Il Presidente della Giunta regionale può stabilire con un decreto delle prescrizioni ai singoli concessionari al fine di regolamentare gli emungimenti e una razionale assegnazione delle acque per la sicurezza ed il buon governo del bacino.

Con la **l.r. n. 7/80** recante “*Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie «acque minerali e termali» e «cave e torbiere»* da parte della Regione è stato istituito l'Ufficio minerario regionale che si occupa, tra l'altro di istruire i procedimenti relativi alle acque minerali le cui competenze sono state trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Per quanto riguarda i **Consorzi di Bonifica** l'art 8 della **l.r. n. 54/80** recante “*Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale*” stabilisce che i Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento. La Regione può utilizzare i predetti Consorzi quali strumenti di attuazione della politica regionale in difesa dell'ambiente.

Le **Comunità Montane** sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica: Ai sensi dell'art. 28 del T.U. degli Enti locali (d. lgs. n.267/00) è stabilito che queste individuano, nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche.

# *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia  
[www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

---

In particolare in materia di risorsa idrica **l r n. 18/00** attribuisce ai Consorzi di bonifica il compito di emanare i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico. Inoltre hanno competenze per il rilascio di autorizzazioni ad interventi nelle aree vincolate o possono rimuovere il vincolo idrogeologico previo parere delle Regioni e dell'Autorità di Bacino.

**Ai sensi dell'art. 7 l r 20/04** le Comunità montane definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, **il razionale assetto del territorio** in funzione dello sviluppo sostenibile al fine di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni.

Con la **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009** è stato approvato **il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia**, di cui all'art. 121 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.